

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2010, N. 61  
(DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA E  
SULL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI PARTICOLARI.

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente deliberazione disciplina la modalità di gestione del registro e del relativo controllo, le regole per l'aggiornamento, la pubblicazione dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, nonché le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari).

Art. 2  
(Istituzione del registro dei gruppi di interesse accreditati)

1. E' istituito il Registro dei rappresentanti accreditati, organizzato per settori secondo le materie di competenza delle Commissioni consiliari permanenti.

2. Il Registro è tenuto dal settore competente in materia di assistenza alle Commissioni consiliari.

3. Nel registro sono indicati i dati di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 61/2010, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti del gruppo di interesse particolare.

Art. 3  
(Presentazione delle richieste di accreditamento)

1. I gruppi interessati all'accREDITAMENTO, aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della l.r. 61/2010, presentano la relativa richiesta al Presidente del Consiglio regionale, usando l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente disciplinare.

2. I gruppi interessati indicano nella richiesta il settore o i settori per i quali si richiede l'accREDITAMENTO in rapporto con le proprie finalità sociali, nonché i soggetti incaricati a rappresentare il gruppo di interesse presso il Consiglio regionale a seguito di accREDITAMENTO.

3. Le domande sono corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalla deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.


4. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza.

Art. 4  
(Istruttoria)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione, il settore competente in materia di assistenza alle Commissioni consiliari verifica la completezza della documentazione e richiede al gruppo di interesse le integrazioni eventualmente necessarie.



*[Handwritten signatures]*  
1



2. Il settore competente in materia di assistenza alle Commissioni consiliari presenta, nella prima seduta utile dell'Ufficio di Presidenza, i risultati dell'istruttoria con la proposta di accreditamento o la proposta motivata di non accreditamento, con l'indicazione dei settori per i quali opera l'accREDITamento.

Art. 5  
(AccREDITamento)

1. L'ufficio di presidenza delibera l'iscrizione o la non iscrizione nel registro.
2. L'ufficio competente in materia di assistenza alle Commissioni consiliari comunica agli interessati la decisione dell'Ufficio di presidenza entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'atto.
3. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio.
4. Il settore competente in materia di assistenza alle Commissioni redige, con cadenza semestrale, una lista aggiornata dei rappresentanti degli interessi accreditati, e ne fornisce adeguata pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.


Art. 6  
(Soggetti accreditati automaticamente)


1. In deroga a quanto stabilito agli articoli 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della l.r. 61/2010 si intendono automaticamente accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.
2. I gruppi di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare, su richiesta, i soggetti incaricati a rappresentarli presso il Consiglio regionale a seguito di accreditamento. La mancata comunicazione dei soggetti incaricati impedisce al gruppo di esercitare i diritti di cui all'articolo 5 della l.r. 61/2010.

Art. 7  
(Attività di controllo)

1. I soggetti accreditati sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio regionale di ogni variazione che possa incidere sui requisiti richiesti per l'accREDITamento.
2. Il settore competente in materia di assistenza alle Commissioni consiliari verifica la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento, procedendo annualmente ai necessari accertamenti per un campione causale pari al 10 per cento dei soggetti accreditati e relazionando all'Ufficio di Presidenza circa l'esito delle verifiche.
3. In caso di cessazione dei requisiti, l'Ufficio di Presidenza, sentiti gli interessati, provvede con propria deliberazione alla cancellazione dal registro.

Art. 8  
(Audizioni e proposte dei soggetti accreditati)



  
2



1. I gruppi accreditati hanno la facoltà di presentare proposte di atti di specifica competenza al Consiglio regionale.

2. Le proposte sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che ne cura entro i successivi cinque giorni l'inoltro alle commissioni consiliari competenti se la proposta è relativa ad atti già all'esame delle commissioni stesse, ovvero a tutti i capigruppo consiliari negli altri casi. Il Presidente del Consiglio regionale può esprimere eventuali valutazioni sulle proposte di cui al comma 1 e può negare l'inoltro delle proposte alle Commissioni o ai Gruppi.

3. Per le proposte relative ad atti già all'esame delle commissioni, i gruppi accreditati hanno altresì la facoltà di chiedere di essere ascoltati dalle commissioni quando sono portatori di interessi pertinenti con l'oggetto del provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

#### Art. 9

(Richieste di documenti e informazioni da parte dei soggetti accreditati)

1. I soggetti incaricati dai gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse o per chiarimenti relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) previo appuntamento e compatibilmente con le esigenze organizzative degli Uffici interessati.

2. I gruppi accreditati, nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990, possono accedere ai documenti inerenti l'iter degli atti all'esame del Consiglio regionale, con esclusione dei documenti riservati sulla base della vigente normativa.

3. Sono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al d.lgs.196/2003.

#### Art. 10


(Modalità per assistere alle sedute delle Commissioni)


1. I rappresentanti dei soggetti accreditati possono assistere alle sedute delle commissioni consiliari personalmente e senza possibilità di delega.

2. La presenza alle sedute delle commissioni consiliari da parte di un rappresentante di cui al comma 1 è limitata alla sola discussione dell'ordine del giorno della seduta per il quale è stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano istanza per assistere alle sedute delle commissioni consiliari alla quale intendono partecipare rivolgendosi al Presidente della relativa commissione ed evidenziando l'attinenza degli interessi di cui sono portatori con l'oggetto del provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

4. Qualora il numero delle istanze di partecipazione pervenuto non consenta il regolare svolgimento dei lavori della commissione, il Presidente della commissione concede l'autorizzazione ad un numero limitato di soggetti accreditati. Il Presidente della Commissione





può negare l'autorizzazione alla partecipazione alle sedute delle commissioni a tutti i soggetti accreditati richiedenti motivando le ragioni del diniego.

5. Nel caso si verificano le circostanze di cui al comma 4, il Presidente della commissione autorizza le istanze pervenute prima in ordine cronologico.

6. Le istanze per assistere alle sedute delle Commissioni di cui al comma 1 sono inoltrate a mezzo posta elettronica alla segreteria della commissione competente almeno tre giorni prima della data della seduta a cui i soggetti accreditati intendono partecipare.

7. L'elenco dei soggetti autorizzati a partecipare alle sedute delle Commissioni è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

#### Art. 11

(Norme di comportamento e sanzioni)

1. Nei rapporti con i consiglieri regionali, con le strutture consiliari, con gli assessori della Giunta e con le strutture degli Assessorati e con i Presidenti di Consiglio i rappresentanti dei soggetti accreditati debbono attenersi alle norme di comportamento di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 61/2010.

2. In caso di violazione di tali norme l'Ufficio di Presidenza si pronuncia in merito, sulla base delle segnalazioni ricevute, comminando le sanzioni correlate alla gravità delle stesse, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 61/2010.


3. Le deliberazioni concernenti l'irrogazione della sanzione della sospensione temporanea e della revoca dell'iscrizione sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.


4. In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla revoca.

#### Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.



  
4